

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI – AREA PARCHI

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, di seguito denominata "REGIONE", rappresentata dal dirigente della Struttura Parchi e Aree protette, Dott.ssa Francesca De Cesare;

E

PARCO NORD MILANO, con sede in via Clerici, 150 - 20090 Sesto S. Giovanni, di seguito denominato "PARCO", rappresentato dal Direttore Dott. Riccardo Gini;

PREMESSO CHE

- l'articolo 9 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86, *"Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"* assegna alla Giunta la promozione e il coordinamento delle iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione, e che l'art.10 dispone che Regione Lombardia attui forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, in collaborazione con le autorità scolastiche e gli enti e associazioni che perseguono la protezione della natura. Il citato articolo prevede inoltre iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
- con D.G.R. n.V/48273 del 15 febbraio 1994 è stato attivato un Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e il Parco Nord Milano per la creazione presso il Parco Nord Milano di un Archivio regionale sull'Educazione Ambientale nei Parchi lombardi (di seguito AREA Parchi) che ha dato inizio ad una collaborazione che nel tempo ha strutturato un patrimonio di conoscenza ed esperienza nel campo dell'educazione Ambientale;
- con D.G.R. n. X/5177 del 16/05/2016 sono state approvate le "Linee e azioni regionali di educazione ambientale";
- con D.G.R. n. X/7699 del 12/01/2018 è stato approvato lo schema di convenzione con il Parco Nord Milano per la gestione di AREA Parchi per il triennio 2018-2020, sottoscritta il 18/1/2018 con scadenza il 31/12/2020;
- con D.G.R. n. XI/4242 del 01/02/2021 è stato approvato il *"Programma pluriennale 2021-2023 per iniziative di educazione ambientale e di valorizzazione delle aree protette regionali"* che, in particolare, comprende la gestione di AREA Parchi, condotta da Regione Lombardia e parco Nord attraverso una specifica convenzione il cui schema è stato approvato dalla stessa delibera;
- con D.G.R. è stato approvato il *"Programma pluriennale 2024-2026 per iniziative di educazione ambientale e di valorizzazione delle aree protette regionali"* che in particolare comprende la gestione di AREA Parchi, condotta da Regione Lombardia e parco Nord attraverso una specifica convenzione il cui schema è stato approvato dalla stessa delibera;

DATO ATTO CHE

- Regione, nel corso degli anni, ha sviluppato con il sistema delle Aree Protette regionali un programma articolato di proposte educative, di ricerca e comunicazione per lo sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini alla tutela ambientale in Lombardia;
- il Parco da trent'anni opera nel campo dell'educazione ambientale distinguendosi come punto di riferimento a livello regionale, nazionale e internazionale:
 - in ambito regionale per il coordinamento di programmi didattici in partenariato con altri enti regionali (Parchi regionali, Ufficio Scolastico Regionale, ERSAF, FLA, ARPA), per progetti di rete, convegni e azioni formative;
 - in ambito nazionale per l'organizzazione della summer school con la rete WEEC (World Environmental Education Congress) e per la collaborazione con la rivista ".eco";
 - in ambito internazionale per progetti di formazione nell'ambito di Erasmus plus;
- il Parco ha sviluppato specifici approcci formativi nei confronti di operatori nel campo dell'educazione ambientale, dei giovani in servizio civile e degli insegnanti. Si è altresì accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale Servizio Civile come Ente Organizzatore e Capofila dei progetti del servizio civile universale e come soggetto connettore nel coinvolgimento dei giovani volontari.

RITENUTO CHE

L'Archivio regionale sull'Educazione Ambientale nei Parchi lombardi (AREA PARCHI) rappresenta oggi:

- a) un centro di servizi a disposizione delle aree protette lombarde e di altri soggetti pubblici e privati che a vario titolo svolgono attività inerenti all'educazione ambientale e alla diffusione della cultura e dei valori legati alla protezione dell'ambiente e alla sostenibilità ambientale;
- b) un centro di eccellenza a livello regionale per:
 - la raccolta e diffusione delle conoscenze, con la messa a disposizione del vasto pubblico di materiali bibliografici e audiovisivi in materia ambientale nelle aree protette lombarde,
 - la sperimentazione di modelli e strumenti innovativi a supporto, in particolare, dei programmi regionali di educazione ambientale,
 - l'interscambio a livello nazionale e internazionale di esperienze e progetti educativi;
- c) un supporto organizzativo e metodologico:
 - alla formazione di educatori che operano nelle aree protette per la diffusione dell'educazione Ambientale,
 - all'attività di aggiornamento degli insegnanti,
 - alla costituzione di reti interscuola e scuola-territorio;
 - all'avvio di progetti di servizio civile per giovani in ambito ambientale con i soggetti gestori delle aree protette,
 - alla promozione culturale e alla valorizzazione ambientale delle aree protette,

la cui funzione è stata altresì riconosciuta in settembre 2020 a livello internazionale con la nomination *"Earth prize 2020" per l'educazione ambientale;*

VALUTATA

la necessità di dare continuità alla gestione di AREA Parchi, attraverso la collaborazione con Parco Nord Milano,

PER QUANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – Oggetto e obiettivi della Convenzione

1. La presente convenzione definisce la collaborazione tra Regione e Parco per la gestione dell'Archivio Regionale di Educazione Ambientale nei parchi lombardi (AREA Parchi).
2. Regione e Parco, nel rispetto delle finalità della LR 86/83 di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio delle aree protette, si impegnano a favorire la diffusione della cultura e dei valori della protezione dell'ambiente naturale e della sostenibilità ambientale attraverso la condivisione di obiettivi, ambiti di lavoro e attività come di seguito descritto ai successivi articoli.
3. A tal fine le parti si impegnano a consolidare e sviluppare la funzione di AREA Parchi come centro di servizi in tema di educazione ambientale e di valorizzazione delle aree protette rivolto a:
 - enti gestori delle aree protette,
 - soggetti pubblico-privati che operano nelle aree protette nell'ambito dell'educazione ambientale,
 - scuole lombarde,
 - cittadini.

ARTICOLO 3 – Ambiti di lavoro

1. Per il perseguimento dei citati obiettivi, Regione e Parco individuano i seguenti ambiti in cui si svolgono le attività descritte all'art. 4:
 - a) *Ambito della sperimentazione di modelli e strumenti per l'educazione ambientale* che comprende l'ideazione e progettazione di specifici programmi, attività e iniziative, anche pluriennali, in coordinamento con gli enti e soggetti coinvolti;
 - b) *Ambito della comunicazione* che prevede la promozione di iniziative e programmi regionali anche pluriennali, attraverso eventi pubblici, attività editoriali, attività di ufficio stampa e social media management;
 - c) *Ambito della disseminazione* attraverso la produzione e diffusione di materiale bibliografico, video e articoli online e offline;
 - d) *Ambito della formazione* con l'organizzazione e svolgimento di momenti formativi per gli operatori nell'ambito dell'educazione ambientale, tirocini formativi per studenti universitari, corsi di formazione per i giovani in servizio civile, corsi di aggiornamento per docenti.

ARTICOLO 4 – Attività

1. Annualmente Regione e Parco condividono un programma di attività, declinate rispetto ai diversi ambiti di cui all'articolo precedente, la cui definizione tiene anche conto di specifici interessi e di eventuali esigenze espresse dagli enti gestori delle aree protette.
2. Tale programma deve essere proposto dal Parco a Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità della presente convenzione per la relativa approvazione, ad esclusione dell'anno 2024 per il quale il termine è fissato al 31 marzo.

3. Le attività prioritarie che verranno declinate nel programma annuale riguardano:
- a) l'hosting e la gestione del sito www.areaparchi.it attraverso la manutenzione, l'aggiornamento e l'implementazione dei contenuti. In particolare, verrà curato un servizio di rassegna stampa con articoli riguardanti l'educazione ambientale nelle aree protette lombarde, le iniziative di ecoturismo e di accessibilità, le proposte di coinvolgimento della cittadinanza, una newsletter con cadenza quindicinale, il costante aggiornamento dei social networks;
 - b) il supporto e il coordinamento del Tavolo dei referenti delle aree protette in tema di educazione ambientale;
 - c) la gestione dell'offerta formativa del Programma didattico Sistema Parchi, inclusa la segreteria organizzativa, la raccolta e registrazione delle adesioni delle scuole lombarde in database storici, l'analisi dei flussi e la predisposizione di strumenti di customer satisfaction, organizzazione e realizzazione di eventi rivolti alle scuole (es premiazioni);
 - d) il supporto alla promozione delle iniziative e attività regionali con la definizione di piani di comunicazione specifici per singola iniziativa, inclusa la realizzazione di video promozionali dedicati;
 - e) il supporto alla realizzazione, organizzazione e svolgimento del workshop annuale dell'Educazione Ambientale delle aree Protette Lombarde svolgendo altresì funzione di segreteria organizzativa dei partecipanti, la redazione di un questionario di valutazione ed elaborazione dei risultati, messa a disposizione dei materiali formativi utilizzati e delle registrazioni effettuate;
 - f) l'ideazione e programmazione di progetti nell'ambito del Servizio Civile Universale, in rete con i parchi aderenti, comprese le fasi di selezione, avvio, formazione generale, formazione specifica, monitoraggio, bilancio competenze dei volontari coinvolti;
 - g) l'accreditamento degli enti gestori delle aree protette e di eventuali enti del terzo settore ad esse connessi, interessati ad aderire al Servizio Civile Universale in qualità di enti di accoglienza.
4. Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla presente convenzione, coerentemente a quanto indicato nella DGR....., sarà possibile implementare il programma annuale purché le attività aggiuntive trovino coerenza con gli obiettivi e gli ambiti di lavoro di cui sopra e previa approvazione da parte di Regione della richiesta di modifica al programma presentata dal Parco.

ARTICOLO 5 – Impegni di Regione Lombardia

1. La Regione, in base alle proprie competenze e finalità istituzionali, nonché alle risorse finanziarie e umane disponibili:
- a) supporta il Parco nella definizione del programma annuale delle attività anche sulla base di specifici indirizzi e nella relativa realizzazione;
 - b) verifica la coerenza delle attività del programma annuale del Parco rispetto alla presente convenzione e alla programmazione regionale;
 - c) supervisiona lo svolgimento delle attività del Parco e collabora con esso nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche al programma per cause non dipendenti dal Parco, proponendo iniziative alternative rispetto a quelle già previste;
 - d) favorisce i contatti con altri soggetti istituzionali tra cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché con altre

istituzioni ed enti scientifici, in ambito nazionale e internazionale;

- e) fornisce materiali di comunicazione, documentazione (audiovisivi, opuscoli, ecc.) per lo sviluppo dell'attività di informazione;
- f) eroga il contributo annuale per lo svolgimento del programma delle attività secondo le modalità stabilite all'art. 9;
- g) si impegna, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, a condividere con il Parco attività integrative al programma annuale.

ARTICOLO 6 – Impegni del Parco

1. Il Parco, per lo svolgimento delle attività connesse alla presente convenzione garantisce a proprie spese:
 - a) la fornitura e manutenzione di una sede idonea con annessi beni strumentali comprensivi di postazioni di lavoro, strumenti informatici, connessioni internet, una biblioteca sull'ambiente, un centro di documentazione audiovisiva;
 - b) il personale dipendente del Parco per la direzione, la supervisione e il coordinamento di tutte le attività previste dal programma annuale, e svolge altresì compiti di segreteria amministrativa e finanziaria;
 - c) il personale dipendente del Parco necessario all'avvio di progetti di Servizio Civile Universale (progettista, selettore, formatore, esperto di monitoraggio, operatore locale di progetto, amministratore) o di altre forme di volontariato strutturato rivolto ai giovani;
 - d) il personale volontario a supporto dell'attività programmata.
2. Per garantire lo svolgimento delle attività previste dal programma annuale, compreso il supporto alle aree protette per le iniziative di cui al "*Programma pluriennale 2024-2026 per iniziative di educazione ambientale e di valorizzazione delle aree protette regionali*", il Parco si dota di personale tecnico specializzato attraverso l'affidamento a terzi, nelle forme consentite dalla normativa vigente, il cui onere è riconosciuto da Regione sulla base della rendicontazione annuale di cui all'art. 9.
3. Il Parco annualmente, in accordo con Regione, redige il programma delle attività secondo quanto previsto all'art. 4.

ARTICOLO 7 – Modalità di coordinamento

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione è assicurato un costante raccordo tra la Regione e il Parco per la definizione e l'attuazione del programma annuale delle attività e ogni altro approfondimento che si rendesse necessario per lo svolgimento dello stesso.

ARTICOLO 8 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione si applica alle attività svolte a partire dal 1/1/2024 fino al 31/12/2026.

ARTICOLO 9 - Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

1. Regione riconosce, per l'esecuzione delle attività che il Parco si impegna a svolgere in attuazione della presente Convenzione, un importo complessivo di Euro 73.500,00 suddiviso in tre annualità ciascuna di Euro 24.500,00. Il contributo regionale sarà così erogato:
 - un acconto pari a Euro 15.000,00 alla presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del programma annuale delle attività di cui all'art. 4, previa approvazione.

Per l'anno 2024 tale termine è fissato al 31 marzo;

- il saldo, pari a Euro 9.500,00 alla presentazione entro il 31 dicembre di ogni anno della relazione annuale e della rendicontazione delle attività svolte, comprensive della documentazione giustificativa delle spese sostenute. Tale importo potrà essere maggiorato, nella misura prevista da Regione, nel caso in cui il programma delle attività venga integrato nel corso dell'anno, previa approvazione da parte di Regione.
- i suddetti importi a titolo di acconto e di saldo, saranno erogati da Regione entro 30 giorni dal completo ricevimento delle rispettive richieste, previa approvazione dei documenti presentati;
- qualora le somme spese, rendicontate e approvate risultino inferiori all'importo erogato come acconto, il Parco sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

ARTICOLO 10 - Controversie

1. Qualora insorgessero controversie tra le parti circa l'interpretazione, gestione e/o esecuzione della presente convenzione ed il tentativo di composizione bonaria tra le stesse avesse esito negativo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ARTICOLO 11 - Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta Regionale

1. Il Parco si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia, in qualità di titolare del trattamento individua Parco Nord Milano, nella persona del Direttore in qualità di rappresentante legale pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, il Parco, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A.1 della DGR n. 812. del 19.11.2018.).
L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione del Parco, decorso il quale lo stesso potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.
5. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2) approvato con delibera n.812 del 19.11.2018 sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare

del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

6. Qualora il Parco, ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, Milano, lì

PER LA REGIONE LOMBARDIA

Il dirigente della Struttura Parchi e Aree protette

Dott.ssa Francesca De Cesare

PER IL PARCO NORD MILANO

Il Direttore Dott. Riccardo Gini

Atto firmato digitalmente ai sensi di legge